

N. 54.443 di repertorio
Atto integrativo.

N. 27.014 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque maggio duemilaventuno, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio.

Registrato a Firenze
il -6 maggio 2021
al n. 19157 Serie 1T

Avanti di me, Dr.Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- *GIUBBI Lucia*, nata a Firenze il giorno 11 settembre 1969, residente a Firenze, Via delle Caldaie n.14, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione:

"ASSOCIAZIONE BUSAJO - O.N.L.U.S." (in breve **"BUSAJO ONLUS"**), con sede legale in Firenze via delle Caldaie n. 14, codice fiscale 94168700485, iscritta al Registro delle ONLUS al n. 22465.

La comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto dal quale risulti quanto segue:

premette la comparente

a)

con atto ai miei rogiti in data 31 marzo 2021, rep.n.54.277/26.945, registrato a Firenze il giorno 6 aprile 2021 al n.13973 serie n.1T, l'assemblea degli associati della "ASSOCIAZIONE BUSAJO - O.N.L.U.S." (in breve "BUSAJO ONLUS"), ha deliberato l'adozione di un nuovo testo integrale di statuto della Associazione, finalizzato anche all'assunzione della qualifica di "Ente del Terzo Settore" e all'iscrizione della associazione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - R.U.N.T.S.", e modificando, tra l'altro, la denominazione dell'associazione in "BUSAJO NGO E.T.S.";

b)

che la signora Lucia GIUBBI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione in oggetto, ha presentato Istanza di approvazione delle suddette modifiche statutarie alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - Settori Controlli - Ufficio Controlli;

c)

che gli organi competenti hanno richiesto alla associazione di modificare lo statuto, al fine di disciplinare il periodo transitorio fino all'effettiva entrata in vigore del R.U.N.T.S., previsto all'art.104 del D.Lgs.117/2017, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate per gli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS, in previsione della futura iscrizione a detto Registro;

d)

che la signora Lucia GIUBBI intende provvedere all'integrazione statutaria richiesta, avendone la facoltà in virtù della delega ricevuta con l'adunanza degli associati del 31 marzo 2021, verbalizzata con l'atto ai miei rogiti sopra citato;

tutto ciò premesso con il presente atto la comparente conviene quanto segue:

1)

Di integrare la delibera assunta dall'assemblea dell'associazione "BUSAJO ONLUS" in data 31 marzo 2021, relativa all'adeguamento dello statuto alla normativa degli Enti del Terzo Settore, nel senso di prevedere la ultrattività delle clausole previste dal D.Lgs.460/97 istitutivo delle ONLUS, fino alla realizzazione del termine di cui all'art.104 del D.Lgs.117/2017, ovvero all'entrata in vigore del RUNTS, in quanto l'efficacia della nuova normativa in materia

di Enti del Terzo Settore, in contrasto con la normativa delle ONLUS, deve intendersi sospesa fino all'effettiva attuazione del RUNTS.

2)

di modificare in tal senso l'art.1 dello statuto dell'associazione ed al riguardo mi consegna già redatto un nuovo testo di statuto sociale emendato, che, firmato come per legge, qui allego sub "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Il presente atto, essendo riferito ad un ente del terzo settore, non è soggetto ad imposta di registro né ad imposta di bollo.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore nove e minuti quarantacinque.

F.ti: Lucia Giubbi – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

**Allegato “A” al N. 54.443 di Repertorio e al N. 27.014 di Raccolta
STATUTO**

“BUSAJO NGO E.T.S.”

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

È costituita ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460 e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione denominata:

"BUSAJO NGO E.T.S."

(già associazione Busajo onlus, costituita a Firenze in data 3 aprile 2009).

La qualificazione nella propria denominazione di ETS (ente terzo settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e di cui l'associazione farà uso in ogni comunicazione, corrispondenza e manifestazione rivolta al pubblico, verrà assunta a decorrere dall'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e all'avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione.

L'Associazione continuerà, fino alla realizzazione del termine di cui all'art.104 del D.Lgs.117/2017 (effettiva entrata in vigore del RUNTS), a rispettare le clausole previste dal D.Lgs.460/97 istitutivo delle ONLUS, ritenendo sospesa, fino all'effettiva attuazione del RUNTS, l'efficacia della nuova normativa in contrasto con la normativa sulle ONLUS di cui al D.Lgs.460/97.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e ha sede in Firenze - Via delle Caldaie 14.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative in Italia ed all'estero.

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, non ha fini di lucro e fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

Persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale finalizzate a sradicare la povertà, e le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita e promuovere lo sviluppo sostenibile, soprattutto attraverso la crescita del livello di istruzione e culturale delle popolazioni coinvolte.

È impegnata a tutelare e affermare i diritti umani, la dignità di ogni individuo senza alcuna differenza razziale, politica, religiosa e di genere, le pari opportunità e principi dello stato di diritto.

ART. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione, per raggiungere i propri scopi istituzionali, opera mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, anche in collaborazione con altri Ets ed enti, con erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, realizzando interventi prevalentemente a favore dei bambini e dei giovani, delle donne e delle popolazioni più svantaggiate nei paesi in via di sviluppo (art. 5 lettera n).

b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art 5 lettera d).

c) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l).

d) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione e rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un rapporto di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento del prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, di rispettare i diritti sindacali nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art 5 lettera o).

e) Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art 5 lettera q).

f) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5 lettera u).

Con riferimento alle suddette attività di interesse generale, l'Associazione:

- Persegue la solidarietà internazionale soprattutto verso i minori dei paesi in via di sviluppo come forma di prevenzione dell'abbandono familiare e scolastico e delle conseguenti cause di povertà ed emarginazione sociale, nel rispetto delle culture delle comunità locali e con la formazione del personale coinvolto per l'autogestione delle opere realizzate.

- Mira al reinserimento familiare dei minori coinvolti.

- Provvede alla formazione scolastica, extra scolastica e professionale dei destinatari.

- Implementa attività di socializzazione e sportive volte al recupero della dignità umana dei soggetti destinatari.

- Realizza attività editoriali, per contribuire a incrementare il livello culturale dei destinatari.

- Cura la redazione e la diffusione di materiale informativo sulle attività in corso e sui temi relativi alle finalità.

- Sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo anche con l'invio di volontari e proprio personale nelle zone coinvolte.

- Promuove programmi di sensibilizzazione ed educazione alla solidarietà e allo sviluppo verso le aree svantaggiate.

- Coopera con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Tutto quanto sopra menzionato nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Nel perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà inoltre possedere, prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, stipulare contratti con altre associazioni e terzi in genere, partecipare a bandi o sollecitare donazioni presso fondazioni private o enti pubblici, fermo restando il rispetto delle forme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e gli ETS e delle tipologie di entrate previste dal presente statuto.

L'Associazione non avrà rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con finalità di lucro.

ART. 5 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;

- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale ovvero delle attività ad essa direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 460 del 1997.

ART. 6 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è ispirato da principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati in relazione ai diritti e doveri.

ART. 7 - ASSOCIATI

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute che aderiscono alle finalità istituzionali della stessa e intendono collaborare alla loro realizzazione.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal loro presidente o da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione competente dello stesso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8 - PROCEDURA AMMISSIONE

Sono Soci coloro che sono stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni socio ha diritto di:

a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto compreso quello di elettorato attivo e passivo;

b) essere informato delle attività dell'Associazione e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale vi darà seguito entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda. La presa visione dei libri sociali deve essere effettuata presso la sede dell'Associazione alla presenza di un incaricato dello stesso Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali compete agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati a condizione che siano in regola col versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea di cui all'art. 17 del presente statuto.

ART. 10 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, assenze ingiustificate per tre assemblee consecutive e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci.

ART. 11 - VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari non soci nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Essi non possono essere in alcun modo retribuiti, neppure dall'eventuale beneficiario della loro prestazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite

il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed in base alle norme vigenti.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente ed il Tesoriere,
- d) l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 Codice Terzo Settore,
- e) l'Organo di revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 Codice Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerate; è previsto un rimborso spese in caso di trasferte autorizzate dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di nota spese dettagliata e sottoscritta.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI:

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire in Assemblea personalmente o per delega conferita per iscritto solo ad un altro associato. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe, nei limiti dell'articolo 24 C.T.S. e dell'articolo 2372 c. 4 e 5 del Codice Civile, in quanto applicabile. Non è possibile delegare un membro eletto del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno 2 (due) volte l'anno.

Può essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno tre decimi dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno un decimo degli associati. In questi casi il Presidente deve convocare l'Assemblea, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta; ove il Presidente non vi provveda la convocazione sarà effettuata dall'Organo di Controllo se nominato.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione postale o via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicata dal socio e annotata negli atti sociali, almeno 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità

mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

In questo caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente ed il Segretario della riunione al fine di consentire stesura e firma del verbale.

Nel caso in cui nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento la stessa sarà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato che viene indicato dalla stessa Assemblea.

Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto verbale sottoscritto dal Segretario verbalizzante, nominato dall'Assemblea e dal Presidente.

I) L'Assemblea Ordinaria:

a) determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca l'Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 Codice Terzo Settore;

c) nomina e revoca l'Organo di Revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 Codice Terzo Settore;

d) approva il Bilancio Consuntivo (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale come previsto al successivo articolo 21) e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il Bilancio Sociale;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'impugnazione dell'esclusione degli associati ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, con qualunque numero in seconda convocazione, mentre le delibere sono assunte a maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

II) L'Assemblea Straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

III) Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ogni Socio ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile relativo al conflitto di interesse in quanto compatibile.

In assemblea, di norma, il voto è palese.

Si prevede la votazione a scrutinio segreto in caso di nomina o revoca delle cariche sociali o deliberare inerenti la responsabilità degli stessi.

Nei casi di voto per scrutinio segreto, l'Assemblea provvede a nominare tre scrutatori con l'incarico di fare il computo dei voti e di esporli alla stessa.

Gli associati iscritti da meno di tre mesi nel Libro degli Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; non se ne tiene conto ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

i) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da membri eletti tra gli associati.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilito, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati, con durata triennale dell'incarico e facoltà di rielezione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da cinque a nove membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere che vengono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

ii) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno (tre) volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, motivata, la convocazione deve essere inviata almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente o il verbalizzante possano accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

iii) Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle linee programmatiche delineate dall'assemblea.

In particolare:

a) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

b) redigere il Bilancio di Esercizio e se richiesto il Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) decidere gli interventi e le loro modalità e costi in esecuzione degli scopi sociali;

d) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva dell'attività svolta congiuntamente al Bilancio di Esercizio;

e) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale nei limiti di legge;

f) sottoscrivere accordi e partecipazioni in consorzi ed altre realtà, fermo il rispetto dell'art. 28, comma 4 lettera d), legge 26 febbraio 1987 n. 49;

g) ratificare o respingere gli eventuali provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

h) stabilire l'ammontare della quota associativa ed il relativo termine di pagamento;

i) adottare ogni altro provvedimento ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni o dalle norme di legge.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

iv) La carica di Consigliere viene meno per:

a) dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dall'art. 14, 1° comma dello Statuto;

d) perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dalla carica per uno dei motivi sopra indicati il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi per il Consiglio Direttivo.

I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria che dovrà decidere sulla loro conferma. I consiglieri confermati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di mancata conferma o di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea Ordinaria utile; in mancanza di ratifica si procederà ad una nuova elezione.

I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine il Vicepresidente o il Consigliere più anziano dovrà convocare l'assemblea Ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino ad allora i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 15 - PRESIDENTE:

i) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica tre anni, è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, in particolare ha il compito di:

e) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi;

- f) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- g) adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- h) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo il Consiglio Direttivo conferirà espressa delega ad altro consigliere.

ii) La carica di Presidente viene meno per morte e per:

- a) dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dall'art. 14, 1° comma dello Statuto;
- d) perdita della qualità di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per morte o per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di cessazione per procedere alla nomina del nuovo Presidente. Fino ad allora il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, salvo in caso di morte ove l'ordinaria amministrazione viene svolta dal Vicepresidente o, in mancanza, da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO:

i) Ove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice civile “Composizione del collegio”.

Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 Codice civile “Cause di ineleggibilità e di decadenza”.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno uno o più membri dell'Organo di Controllo, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli stessi.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ii) L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001 se applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

Codice Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

e) attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 Codice Terzo Settore;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio di Esercizio.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo, o l'Organo di Controllo monocratico siano iscritti al registro dei revisori e sussistano le condizioni di cui all'art. 31 Codice terzo settore, essi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo ha accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante per l'esercizio del proprio mandato. Esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo al fine di chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - L'ORGANO DI REVISIONE

Ove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno il componente dell'Organo di Revisione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 19 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- entrate derivanti da versamento dalle quote associative da parte dei soci;
- entrate derivanti dai versamenti di privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti di chiunque voglia devolvere somme in denaro

o beni a favore dell'Associazione stessa;

- rendite patrimoniali;

- entrate derivanti da enti pubblici o altri enti per finanziamenti finalizzati all'esecuzione di singoli progetti o in genere all'attività dell'Associazione;

- proventi da attività di interesse generale e entrate per beni o servizi prestati dall'Associazione diverse ex art. 6 Codice terzo settore;

- attività di raccolta fondi;

- ogni altra attività ammessa ai sensi del Codice Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo forma il Bilancio di Esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, o formato dal rendiconto di cassa nei casi previsti dall'art. 13 Codice Terzo Settore, e, ricorrendo le condizioni di legge, il Bilancio Sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione e da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio e quello sociale, ove previsto, dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e ogni associato ne può prendere visione.

Il Consiglio Direttivo provvede, sempre nel termine di cui al 2° comma del presente articolo, alla redazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da presentare all'Assemblea dei Soci insieme a quello consuntivo precedente. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del Bilancio di Esercizio.

Il bilancio d'esercizio e quello sociale, se previsto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice Terzo Settore dovranno essere depositati nel RUNTS a cura del Consiglio Direttivo.

Nel caso previsto dall'art. 14, 2° comma, Codice Terzo Settore, devono essere pubblicati annualmente nel sito internet dell'Associazione o in quello della rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi di qualsiasi tipo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio sociale residuo alla liquidazione, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 primo comma Codice Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore aventi scopi e finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 Codice Terzo Settore.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre alle norme del Codice Civile in materia in quanto compatibili e alle leggi vi-

genti in materia di associazioni.
F.ti: Lucia Giubbi – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO